ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2005/56/CE, RELATIVA ALLE FUSIONI TRANSFRONTALIERE DELLE SOCIETA' DI CAPITALI

Art. 8

Relazione dell'organo amministrativo

Nella relazione di cui all'articolo 2501-quinquies del codice civile devono altresi' essere illustrate le conseguenze della fusione transfrontaliera per i soci, i creditori e i lavoratori. Salvo quanto disposto dall'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, la relazione e' inviata ai rappresentanti dei lavoratori o, in assenza di questi, messa a disposizione dei lavoratori stessi almeno trenta giorni prima della data dell'assemblea convocata per deliberare la fusione. Se ricevuto in tempo utile, alla relazione e' allegato il parere espresso dai rappresentanti dei lavoratori.

Versione in vigore dal 2 luglio 2008, non più in vigore dal 3 luglio 2023 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione della direttiva 2005/56/CE, relativa alle fusioni transfrontaliere delle societa' di capitali
Estremi	Decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 108
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 17 giugno 2008

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-108-2008/art-8-relazione-dell-organo-amministrativo/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it